

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4408, 329, 1015, 1165, 1382, 2118, 4244, 4286 e 4388-A

Relazione orale
Relatrice D'ALESSANDRO PRISCO

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 14 novembre 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del servizio civile nazionale (4408)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto col Ministro della difesa

col Ministro dell'ambiente

col Ministro delle politiche agricole e forestali

col Ministro per i beni e le attività culturali

col Ministro dell'interno

col Ministro della sanità

col Ministro per le pari opportunità

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

col Ministro delle finanze

col Ministro per la solidarietà sociale

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1999

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo,
in sostituzione del servizio militare di leva (329)

d’iniziativa del senatore COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996

Istituzione del servizio civile nazionale (1015)

d’iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Norme per l’istituzione del servizio civile nazionale (1165)

**d’iniziativa dei senatori NAVA, TAROLLI, NAPOLI Bruno,
BIASCO, BOSI e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Istituzione del Servizio civile nazionale (1382)

d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, TAVIANI e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1996

Istituzione del Servizio civile nazionale (2118)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto col Ministro della difesa

col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

col Ministro dei trasporti e della navigazione

col Ministro per le pari opportunità

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro della sanità

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

col Ministro degli affari esteri

col Ministro per la solidarietà sociale

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997

Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244)

d'iniziativa dei senatori RESCAGLIO e VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1999

Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286)

d'iniziativa del senatore SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1999

Istituzione del Servizio civile volontario di ragazze e ragazzi
(4388)

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI
e SARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1999

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 4408*

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	6
Disegno di legge n. 4408, d’iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegni di legge:		
– n. 329, d’iniziativa del senatore Coviello	»	17
– n. 1015, d’iniziativa del senatore Bedin	»	23
– n. 1165, d’iniziativa dei senatori Nava ed altri	»	34
– n. 1382, d’iniziativa dei senatori Agostini ed altri	»	45
– n. 2118, d’iniziativa del Governo	»	47
– n. 4224, d’iniziativa dei senatori Rescaglio e Veraldi	»	56
– n. 4286, d’iniziativa del senatore Semenzato	»	57
– n. 4388, d’iniziativa dei senatori Semenzato ed altri	»	58

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge n. 4408 e su emendamenti

3 novembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2 sia inserito esplicitamente tra i criteri di delega che il contingente dei volontari viene determinato in base alle risorse disponibili del Fondo nazionale per il servizio civile; che siano definite, sia per il periodo transitorio, che per quello a regime, le modalità di gestione e i criteri di selezione e di esclusione delle domande in caso di eccesso di queste rispetto alle risorse finanziarie del Fondo; che all'articolo 4 sia chiarito esplicitamente che l'obbligo di cui al comma 1 e i diritti di cui al comma 2 sono limitati dalla effettiva disponibilità di posti connessa con le risorse finanziarie; che all'articolo 6, comma 3, sia chiarito che anche negli esercizi successivi al triennio gli oneri di funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile sono a carico del Fondo; che all'articolo 8, comma 2, sia esplicitato che gli eventuali oneri di formazione siano a carico del Fondo; che l'articolo 10, comma 4, sia riformulato al fine di sopprimere la nuova autorizzazione di spesa con copertura a valere sul fondo speciale e si faccia riferimento all'attuale dotazione del Fondo per il servizio civile, rinviando a quanto previsto nel bilancio 2001. Esprime poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 10, comma 2.

Formula, infine, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

DISEGNO DI LEGGE N. 4408

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Istituzione del servizio civile nazionale

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del servizio civile nazionale

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

Art. 1.

*(Principi e finalità)**Identico.*

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti del contingente fissato con le modalità di cui all'articolo 5;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. *Identico:*

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti **delle disponibilità finanziarie previste annualmente;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 5, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero, agli emolumenti e ai requisiti e ai tempi relativi al differimento, alla sospensione o all'esenzione dal servizio.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

Art. 3.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Ammissione al servizio civile)

1. Nel periodo di cui all'articolo 3, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonchè di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

CAPO II

DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

Identico.

Art. 5.

(Ammissione al servizio civile)

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

3. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

Art. 5.

(Determinazione del contingente)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 3, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6.

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 6.

(Determinazione del contingente)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*quater*, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10.

Art. 7.

(*Disposizioni integrative ed attuative*)

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali **e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, **assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.**

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo **11, comma 1, lettera a).**

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Art. 8.

(*Disposizioni integrative ed attuative*)

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli *standards* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanzia-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l' idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

Art. 8.

(Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonchè in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero **disponendo, altresì, in ordine alla relativa formazione.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto **nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma**; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l' idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della ste-sura dei progetti di impiego.

3. *Identico.*

Art. 9.

(Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonchè in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Benefici culturali e professionali)

1. Per il periodo di cui all'articolo 3, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

CAPO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 10.

(Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Benefici culturali e professionali)

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. *Identico.*

CAPO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

(Fondo nazionale per il servizio civile)

1. *Identico.*

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e *c*) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. **Le donazioni dei soggetti privati godono dello stesso regime fiscale previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.**

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera *a*) del comma 1, determinato in lire 220 miliardi per l'anno 2000, lire 230 miliardi per l'anno 2001 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'ambito dell'unità previsionale di base 16.1.2.1. «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi per l'anno 2001 e 130 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e *c*) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Norme abrogate)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Norme abrogate)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 329

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COVIELLO

Art. 1.

1. Gli obbligati alla leva che dichiarino di voler essere collocati ad effettuare lavori agricoli, con particolare disponibilità al settore zootecnico, e per i quali dimostrino le particolari qualità e attitudini indicate all'articolo 2, possono essere ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Possono altresì accedere al servizio di cui al comma 1 coloro che risultino imprenditori agricoli.

Art. 2.

1. I giovani indicati nell'articolo 1 devono provare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in veterinaria o agraria o simile, o essere studente fuori corso nelle medesime discipline purchè all'ultimo anno accademico;

b) essere in possesso del diploma di perito agrario o simile;

c) essere in possesso di licenza di scuola professionale ad indirizzo agrario ed essere in grado di dimostrare inequivocabilmente di aver esercitato nel settore agricolo da almeno un anno;

d) essere lavoratore agricolo dipendente fisso, iscritto negli elenchi di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come modificato dal decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 459;

e) essere coadiuvante di coltivatore diretto in maniera effettiva e continuativa nella conduzione aziendale da almeno tre anni;

f) essere imprenditore agricolo, intendendosi per tale colui che dispone dei requisiti fissati dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e il cui reddito corrisponda a quello di una unità lavorativa uomo (ULU) secondo i criteri fissati dall'articolo 14 della medesima legge;

g) possedere conoscenze tecniche e qualità personali necessarie oltre che adeguata formazione ed idoneità fisica secondo l'apprezzamento dell'apposita Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura prevista dall'articolo 4.

Art. 3.

1. Gli obbligati alla leva che ritengono di avere i requisiti di cui all'articolo 2 presentano domanda motivata ai competenti distretti militari e capitanerie di porto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1 possono produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i dieci giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione scolastica per i giovani in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, o copia autenticata del diploma di laurea;

b) dichiarazione scolastica e dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente nei casi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 2;

c) dichiarazione di iscrizione al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e

attestazione del sindaco nel caso di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

4. L'interessato può inoltre produrre qualsiasi documento che ritenga utile a sostegno delle ragioni della domanda. Dette ragioni, che devono essere di natura tecnica sulle conoscenze professionali di settore effettivamente acquisite indipendentemente dal titolo di studio, dai piani di studi o dal rapporto ufficiale di lavoro, possono anche inficiare, ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all'articolo 4, i requisiti stabiliti all'articolo 2.

Art. 4.

1. Le domande sono esaminate, in attesa dell'istituzione di un organo nazionale per il servizio civile alternativo e di una apposita sezione agraria presso di esso, da una Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura, che è così composta:

- a) dal Ministro della difesa o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) da un ufficiale superiore designato dal servizio veterinario dell'Esercito;
- c) da un ufficiale superiore designato dal Corpo forestale dello Stato;
- d) da un ufficiale superiore del reclutamento truppa;
- e) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli dipendenti;
- f) da tre rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura;
- g) da un rappresentante della Commissione centrale del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
- h) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- i) da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. La Commissione di cui al comma 1 delibera l'accoglimento delle domande valide o

respinge, motivandole, quelle non valide, rifacendosi a valutazioni tecniche e di opportunità. La Commissione deve decidere entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda. La presentazione alle armi è comunque sospesa sino a quando non sia intervenuta una decisione sulla domanda. La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente tra i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro in agricoltura. Il Ministero della difesa assicura il servizio di segreteria della Commissione.

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa comunica all'interessato la decisione adottata entro dieci giorni dall'assunzione della delibera della Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura. L'interessato si tiene a disposizione da tale data per assumere servizio nel settore agricolo; la disponibilità deve cessare entro tre anni da tale data. Il Ministro della difesa comunica altresì alla regione militare, nella cui giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile alternativo nel settore agricolo, la decisione presa. Il Ministero della difesa redige un elenco nominativo contenente data di nascita, comune di residenza, titoli di studio ed esperienze professionali precedenti, degli ammessi al servizio civile alternativo, e lo trasmette alle commissioni regionali per il lavoro istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Gli ammessi al servizio civile alternativo come imprenditori a titolo principale assolvono al periodo d'obbligo continuando a condurre la propria azienda.

Art. 6.

1. Gli ammessi al servizio civile alternativo di cui alla presente legge concorrono a formare gli elenchi regionali del servizio civile alternativo nel settore agricolo per le rispettive regioni di provenienza.

2. Spetta alle commissioni regionali istituite dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, avviarli alle aziende agricole secondo le modalità di cui all'articolo 7.

3. Gli ammessi negli elenchi regionali e non avviati alle aziende nei tempi stabiliti dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 costituiscono la riserva secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16.

Art. 7.

1. Le aziende agricole con allevamenti zootecnici, sia in conduzione diretta che associata, le aziende agricole con allevamenti anche senza terra, le aziende equiparabili dichiarate ammissibili perchè svolgenti attività a monte e a valle dell'allevamento, che abbisognino di manodopera, avanzano domanda per ottenere la manodopera di cui all'articolo 1, precisando qualità e data di inizio e di termine, alle commissioni regionali di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. La domanda deve essere inoltrata alla commissione regionale per la manodopera agricola a mezzo della commissione locale, che deve esprimere il proprio parere. Le commissioni regionali valutano se le richieste delle aziende non sono effettivamente esaudibili con la disponibilità di manodopera locale iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti disoccupati.

2. La commissione regionale può di volta in volta decidere la immissione nella regione

della manodopera di cui al comma 1, stabilendone il contingentamento, la collocazione, il periodo di assunzione e di termine del servizio.

3. La lettera di avviamento è inviata direttamente all'interessato che deve prendere servizio alla data disposta che, comunque, non può essere fissata prima di trenta giorni dalla notifica.

4. Alle commissioni regionali possono rivolgersi direttamente i comuni e le comunità montane, sul cui territorio insistano allevamenti, per ottenere l'assegnazione di un contingente di riserva di cui all'articolo 15.

Art. 8.

1. Ai lavoratori di cui alla presente legge è garantito l'avviamento d'ufficio della locale commissione per la manodopera agricola.

2. Ai lavoratori di cui alla presente legge sono garantite le assicurazioni obbligatorie previste dal sesto comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Le aziende garantiscono il rispetto dei trattamenti e degli obblighi contrattuali, salariali e normativi, stabiliti nei contratti collettivi in vigore in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1.

4. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali possono essere goduti anche in altro giorno della settimana che non sia la domenica, in misura non superiore al 75 per cento del totale.

5. Le ferie sono irrinunciabili ma devono essere godute in periodo concordato con le aziende.

6. I lavori particolarmente pesanti ed ingrati non possono essere assegnati ai predetti lavoratori in misura superiore che agli altri dipendenti dell'azienda.

7. I lavoratori disposti nelle riserve di cui all'articolo 15, richiesti dai comuni e dalle comunità montane, sono iscritti d'ufficio ne-

gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti. Ad essi sono accreditate, a cura delle aziende richiedenti, le giornate effettivamente lavorate che sono regolarmente retribuite come stabilito dai contratti collettivi.

Art. 9.

1. Il 25 per cento del salario dovuto ai lavoratori è versato al Fondo nazionale per il lavoro agricolo sostitutivo. L'ammontare accantonato è liquidato al lavoratore, con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 4, al termine del periodo obbligatorio.

2. Il Fondo è costituito presso la Banca nazionale del lavoro alla quale sono accollati gli oneri per il funzionamento del Fondo stesso che è gestito dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4.

3. Al Fondo viene anche versato il contributo statale di cui all'articolo 14 da corrispondere ai datori di lavoro per l'utilizzo delle unità di lavoro di cui all'articolo 1.

4. I criteri e l'entità dei contributi da liquidare ai datori di lavoro sono deliberati annualmente dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 10.

1. I cittadini che prestano il servizio civile alternativo nel settore agricolo non possono assumere impieghi presso uffici pubblici e intraprendere od esercitare attività professionali. I trasgressori decadono dall'ammissione al servizio civile alternativo e sono puniti con le disposizioni valevoli per i cittadini che prestano servizio di leva.

2. Per i cittadini di cui alla presente legge restano ferme le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro, nonchè le coperture assicurative figurative per il periodo di diciotto mesi non cumulabili con i periodi di assicurazione obbligatoria.

Art. 11.

1. I cittadini ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo che rifiutano di iniziare o di continuare a svolgere tale servizio, qualora il fatto non costituisca più grave reato, vengono rinviiati al primo contingente per l'adempimento dell'obbligo di leva.

2. La delibera è adottata dalla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 su segnalazione della commissione locale per la manodopera agricola.

3. In caso di controversie il lavoratore, pur continuando il servizio, può adire l'autorità giudiziaria o proporre ricorso in via amministrativa; può comunque chiedere il trasferimento, sul quale decide la commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 12.

1. In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo sono assegnati al servizio veterinario militare o ai Corpi di amministrazione e di Commissariato militare.

Art. 13.

1. I cittadini prestano servizio civile alternativo nel settore agricolo per un tempo superiore della metà rispetto alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti. Al termine del periodo si interrompe automaticamente il rapporto di lavoro instaurato. L'azienda ha l'obbligo di comunicare alla commissione locale per la manodopera agricola l'avvenuta cessazione e questa ne dà comunicazione alla commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1.

2. La commissione regionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo nel settore agricolo: i competenti organi di leva

provvedono a collocare l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

3. La commissione regionale comunica alla Commissione superiore nazionale di cui all'articolo 4 l'avvenuto compimento del servizio civile alternativo. La Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura delibera l'entità e la liquidazione del contributo statale da versare, a cura del Fondo di cui all'articolo 9, all'azienda agricola; il corrispondente del 25 per cento del salario accantonato dal Fondo è liquidato al lavoratore con deliberazione della stessa Commissione.

Art. 14.

1. Lo Stato corrisponde al Fondo di cui all'articolo 9 le quote parti attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo, in proporzione al numero dei mesi di servizio prestato.

Art. 15.

1. I giovani non avviati direttamente alle aziende ma accolti nel servizio civile alternativo nel settore agricolo costituiscono il gruppo di riserva che è di stanza nella regione di provenienza e sono assegnati ai comuni rurali, alle comunità montane, o agli organismi di sostituzione in agricoltura previsti dalle leggi regionali, che ne facciano richiesta.

Art. 16.

1. I giovani chiamati dalla riserva sono equiparati, al solo fine del trattamento economico, ai giovani che prestano il servizio

militare di leva col grado di soldato; godono inoltre delle dispense, delle facilitazioni e delle riduzioni previste per i militari di truppa, nonchè del vitto e dell'alloggio presso gli enti locali i quali si rivalgono nei confronti dei Ministeri interessati.

2. Le prestazioni di lavoro sono retribuite nel rispetto della presente legge. Le richieste di giovani della riserva sono avanzate alle commissioni regionali, agli enti locali e agli organismi di cui all'articolo 15 per tutti gli impieghi connessi alle attività agricole, silvopastorali e forestali che si rendano necessarie per lo sviluppo del settore e per la qualità dei servizi nell'ambiente rurale, anche in riferimento alle attività programmatiche degli enti territoriali interessati.

Art. 17.

1. Il numero massimo degli ammessi al servizio civile alternativo nel settore agricolo è determinato ogni biennio con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione superiore nazionale per il servizio civile alternativo in agricoltura prevista dall'articolo 4.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 18.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione i cittadini di cui all'articolo 1 e le aziende agricole di cui all'articolo 7 avanzano, ciascuno per le proprie compe-

tenze, le domande di ammissione al servizio e la domanda di concessione di manodopera.

Art. 19.

1. Trascorsi tre anni dal periodo di disponibilità di cui all'articolo 5 derivante dall'accoglimento della domanda, i cittadini di cui alla presente legge possono inoltrare domanda al Ministro della difesa ed ottenere la collocazione in congedo illimitato.

Art. 20.

1. Organi di ispezione in caso di controversia, comunque da valutarsi da parte della

commissione regionale di cui all'articolo 5, comma 1, sono gli ispettorati del lavoro che possono operare anche d'intesa con gli ispettorati all'agricoltura competenti per territorio e con gli organi provinciali ispettivi del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1015

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BEDIN

Art. 1.*(Istituzione)*

1. È istituito il servizio civile nazionale quale espressione del principio supremo di solidarietà, ed in attuazione del sacro dovere di difesa della patria sancito dall'articolo 52, primo comma, della Costituzione, nonché del dovere di cui all'articolo 4, secondo comma, della stessa.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, ed al fine di favorire la piena realizzazione della parità dei sessi mediante l'apporto originale che le donne possono garantire allo sviluppo sociale ed alla difesa della Patria, è istituito il servizio civile volontario per le donne.

Art. 2.*(Finalità)*

1. Il servizio civile nazionale è ispirato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione.

2. Esso mira a perseguire i seguenti obiettivi:

a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali;

b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione alla vita sociale;

c) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

d) lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione;

e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o dallo stesso recepiti;

f) l'educazione alla pace e la soluzione di controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra;

g) la tutela della salute;

h) l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà.

Art. 3.*(Ambiti operativi del servizio civile)*

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 il servizio civile nazionale dirige la propria azione prioritariamente nei confronti dei seguenti ambiti operativi:

a) la protezione civile, come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la tutela dell'ambiente;

b) l'assistenza e la promozione umana, soprattutto con riguardo all'integrazione sociale delle persone in difficoltà;

c) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;

d) l'educazione alla pace, anche mediante attività di ricerca e di sperimentazione della difesa popolare non violenta.

Art. 4.*(Ufficio per il servizio civile nazionale)*

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche Amministrazioni.

2. L'ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) tenere ed aggiornare la lista del servizio civile nazionale sulla base dei nominativi mensilmente trasmessi dal Ministro della difesa;

b) assegnare, sulla base delle indicazioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i giovani idonei al servizio civile al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti e organizzazioni convenzionati, tenendo conto delle preferenze espresse;

c) collocare in congedo illimitato i giovani che hanno prestato servizio civile, ai sensi dell'articolo 14;

d) predisporre i programmi per i corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2;

e) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta:

f) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il richiamo di coloro che hanno svolto il servizio civile obbligatorio in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) tenere l'elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi dell'articolo 21;

h) predisporre le convenzioni-tipo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 5.

(Soggetti obbligati)

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile ai sensi della presente legge:

a) i giovani arruolati che, per eccedenza del contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, sarebbero dispensati dal servizio militare per motivi diversi da quelli di cui alle lettere a), c) e d) del secondo comma dell'articolo 100 del de-

creto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni e integrazioni;

b) i giovani riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poichè inabili al servizio militare, qualora nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

Art. 6.

(Requisiti di idoneità)

1. Nel provvedimento che dispone la riforma per inabilità al servizio militare, il Consiglio di leva dichiara altresì se l'iscritto è idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo i criteri stabiliti dal comma 2.

2. La non idoneità al servizio civile è pronunciata nei casi in cui il Consiglio di leva accerta che l'iscritto:

a) è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

b) è da considerarsi sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

c) è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. L'ufficio per il servizio civile nazionale provvede a collocare in congedo illimitato anticipato i giovani obbligati i quali, durante la prestazione del servizio civile, vengano a trovarsi in una delle condizioni di non idoneità elencate al comma 2.

Art. 7.

(Servizio civile volontario per le donne)

1. Sono ammesse a prestare il servizio civile volontario le cittadine italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

2. La domanda di ammissione al servizio civile è presentata all'ufficio per il servizio civile nazionale. Essa non è sottoposta a condizioni e va corredata da un certificato medico rilasciato da un'azienda sanitaria locale, dal quale risulti sia che l'aspirante è idonea a prestare servizio civile secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

3. Nella domanda l'aspirante può dichiarare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9.

4. L'ufficio per il servizio civile nazionale, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta l'accoglimento della domanda.

5. È facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre la reiezione delle domande di ammissione qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio.

6. Dopo la reiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 5 l'interessata può comunicare al servizio civile nazionale la disponibilità per un fabbisogno successivo, fermo restando il limite massimo di età indicato al comma 1.

7. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi delle giovani ammesse vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. L'assegnazione agli enti e alle organizzazioni convenzionati deve intervenire entro il termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda. La mancanza o il ritardo dell'assegnazione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale nel termine di sei mesi comportano l'assegnazione, a scelta dell'interessata, ad uno degli enti o delle organizzazioni eventualmente indicati secondo le previsioni di cui all'articolo 9, sempre che l'ente o l'organizzazione interessati abbiano preventivamente espresso parere favorevole all'assegnazione.

8. Per giustificati motivi le donne che prestano servizio civile a titolo volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, la concessione di aspettativa, con conseguente sospensione dal servizio. Competente a decidere sulla domanda è il legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione presso cui il servizio viene prestato.

Art. 8.

(Inserimento nella lista)

1. Dalla data della dispensa dal servizio di leva o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, i nominativi dei giovani obbligati vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obbligati al servizio civile prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 9.

(Preferenze per il settore di impiego)

1. Entro trenta giorni dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, l'interessato può presentare all'ufficio per il servizio civile nazionale una dichiarazione nella quale indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

2. Compatibilmente con le possibilità di impiego e in ogni caso fatte salve le esigenze del servizio, l'assegnazione al servizio civile avviene entro l'area vocazionale e il settore d'impiego eventualmente indicati dall'interessato, nell'ambito della regione di residenza o in quella comunque prescelta e tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 23.

Art. 10.

(Assegnazione)

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5.

2. Fatte salve le disposizioni sul beneficio del ritardo di cui all'articolo 11, i giovani obbligati al servizio civile sono assegnati agli enti e alle organizzazioni convenzionati entro il termine di un anno dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere

a) e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 30 che costituiscono il limite massimo di spesa globale.

3. In mancanza o in ritardo di assegnazione, gli obbligati sono collocati in congedo illimitato.

Art. 11.

(Beneficio del ritardo)

1. Nei confronti dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 5, è ammesso il beneficio del ritardo o del rinvio del servizio civile per i motivi previsti dalla legislazione vigente per il ritardo o il rinvio del servizio militare.

2. Le domande di ammissione al ritardo sono presentate, nei modi e nei tempi previsti dalla legge per il ritardo del servizio di leva, all'ufficio per il servizio civile nazionale, che decide sulla concessione del beneficio.

3. Coloro che usufruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.

Art. 12.

(Durata del servizio)

1. Il servizio civile nazionale e il servizio civile volontario hanno durata di dodici mesi e comprendono un periodo di formazione da svolgersi secondo le modalità stabilite nell'articolo 13.

2. Per i giovani riformati successivamente alla chiamata alle armi il tempo del servizio militare effettivamente prestato è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

Art. 13.

(Formazione delle persone assegnate al servizio civile)

1. Il periodo di formazione dei cittadini e delle cittadine assegnati al servizio civile di durata complessiva non inferiore ad un mese consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti in un periodo di formazione civica ed in un periodo di addestramento generale differenziato secondo i tipi di impiego.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, d'intesa con la Consulta regionale di cui all'articolo 25, e sulla base dei programmi predisposti dall'ufficio per il servizio civile nazionale. La diretta responsabilità di tali corsi può essere affidata dalla Regione esclusivamente a quanti abbiano conseguito diploma rilasciato al termine della frequenza di un'apposita scuola di formazione organizzata dall'ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di finanziamento da parte dello Stato delle attività di addestramento speciale, svolte dagli enti o organizzazioni di cui al comma 1.

Art. 14.

(Collocamento in congedo illimitato)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 8, relativa all'avvenuto espletamento del servizio civile da

parte dei cittadini obbligati, provvede a porre gli interessati in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

Art. 15.

(Sopravvenienza di gravi motivi familiari)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale anticipa l'invio in congedo illimitato degli obbligati che prestano servizio civile i quali, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e dall'articolo 100, secondo comma, lettere a), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come successivamente modificati e integrati.

Art. 16.

(Prestazione del servizio all'estero)

1. Il servizio civile, su richiesta della persona interessata, può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.

2. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

3. È facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre l'impiego di quanti prestano servizio civile, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine le persone interessate, selezionate in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferite alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

4. Nel presentare la domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui al comma 3, la persona interessata deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.

5. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati alla persona richiedente, con relativa motivazione, entro trenta giorni. La mancata risposta entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda.

6. Coloro che prestano servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui al comma 3 possono chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 18.

Art. 17.

(Attività incompatibili)

1. Chi presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, nè svolgere attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Nei confronti dei giovani che prestano servizio civile e che si trovino già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 18.

(Paga ed altri diritti)

1. I cittadini e le cittadine che prestano servizio civile ai sensi della presente legge

godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti delle donne che hanno prestato servizio civile a titolo volontario, qualora il periodo di servizio effettivamente prestato sia stato inferiore a dodici mesi.

5. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 19.

(Sanzioni penali)

1. Il cittadino obbligato ai sensi dell'articolo 5 che rifiuta di prestare il servizio civile è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. L'imputato o il condannato per il reato previsto dal comma 1 può fare domanda all'ufficio per il servizio civile nazionale per essere nuovamente assegnato al servizio civile. L'ufficio è tenuto a procedere alla riassegnazione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. La nuova assegnazione ovvero l'inutile decorso dei novanta giorni estinguono il reato e, se vi è stata condanna, fanno cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

4. L'espiazione della pena per il reato di cui al comma 1 esonera dall'obbligo di prestare servizio civile.

Art. 20.

(Altre sanzioni)

1. Nei confronti dei cittadini che prestano servizio civile obbligatorio e che si rendano responsabili di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Nei confronti delle giovani che prestano servizio civile volontario e che si rendano responsabili dei comportamenti di cui al comma 1, possono essere inflitte le sanzioni della diffida per iscritto, della multa in detrazione della paga, della sospensione di permessi e licenze. In caso di gravi e rei-

terate infrazioni l'ente o l'organizzazione presso cui il servizio civile è prestato ha facoltà di disporre la definitiva interruzione del servizio, dandone comunicazione all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla Regione interessata.

3. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 28, comma 1, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla Regione interessata.

5. L'ufficio per il servizio civile nazionale adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate. Di ogni sanzione irrogata dall'ufficio per il servizio civile nazionale viene data comunicazione alla Regione interessata.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), è ammesso ricorso al pretore del luogo nel quale viene prestato il servizio civile.

7. Quando il comportamento dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5 sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio si applicano le norme di cui all'articolo 19.

Art. 21.

(Richiamo)

1. I cittadini che hanno prestato servizio civile obbligatorio ai sensi della presente legge sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli obbligati al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale gli obbligati che prestano il servizio civile e coloro i quali, avendolo già prestato, vengono richiamati in servizio sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e alla Croce Rossa.

Art. 22.

(Albo territoriale degli enti convenzionabili)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo territoriale degli enti e delle organizzazioni che possiedono i requisiti di convenzionabilità previsti dall'articolo 23.

2. Possono essere iscritti agli albi di cui al comma 1 anche consorzi tra enti costituiti al fine di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile purchè ogni membro del consorzio possieda i requisiti di cui al comma 3.

3. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati, per essere iscritti nell'albo degli enti ammessi alla convenzione con l'ufficio per il servizio civile nazionale, con le Regioni o con le province autonome, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione all'albo.

4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 inoltrano alla Regione o provincia autonoma nel cui territorio operano domanda di iscrizione all'albo, fornendo dimostrazione dei requisiti necessari.

5. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le Regioni e le province autonome determinano, sentita la Consulta di cui all'articolo 25, i criteri per la revisione periodica degli albi al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

6. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Art. 23.

(Convenzioni)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile con gli enti e le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi negli albi di cui all'articolo 22.

2. È compito dell'ufficio per il servizio civile nazionale, d'intesa con la Consulta nazionale per il servizio civile e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisporre ed aggiornare annualmente schemi di convenzioni-tipo, nonchè determinare i requisiti minimi essenziali ad ogni convenzione.

3. La convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un progetto di impiego in rapporto alle finalità istituzionali

dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

4. Nella convenzione devono essere indicati i settori di intervento di competenza degli enti e delle organizzazioni, le sedi, i centri operativi per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

5. Stipulata la convenzione, la Regione o la provincia autonoma interessata comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale i dati relativi alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché quelli di cui all'articolo 26, in modo che l'ufficio possa procedere alle assegnazioni e provvedere in relazione a quanto di propria competenza.

6. La convenzione può prevedere riserve di posti a favore di soggetti dell'uno o dell'altro sesso in ragione di obiettive e motivate esigenze di servizio. Analoga previsione può essere prevista a favore dei giovani che si dichiarino obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

7. Le persone che prestano servizio civile possono essere utilizzate per l'attuazione di servizi socialmente utili con le modalità previste dalla legislazione in materia, per ogni altro servizio previsto nelle convenzioni, purchè non in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente presso cui è prestato il servizio.

8. Gli enti e le organizzazioni comunicano immediatamente all'ufficio per il servizio civile nazionale l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei soggetti assegnati.

9. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano curano la pubblicazione annuale degli enti e delle organizzazioni che hanno stipulato convenzioni ai sensi della presente legge.

Art. 24.

(Consulta nazionale per il servizio civile)

1. Presso l'ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo ufficio.

2. La Consulta nazionale è formata da due rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da uno dell'Unione province d'Italia, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da tre delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile, nonché di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale nazionale.

3. La Consulta nazionale esprime pareri all'ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 3, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione-tipo.

Art. 25.

(Consulta regionale per il servizio civile)

1. Presso ogni Regione e provincia autonoma è istituita la Consulta regionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per la Regione e la provincia autonoma.

2. La Consulta regionale è formata da due rappresentanti della Regione o della provincia autonoma, da un rappresentante del Comitato regionale di protezione civile, da un

rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello regionale, da tre delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile nonché di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale regionale.

3. La Consulta regionale esprime pareri alla Regione e alla provincia sui corsi di cui all'articolo 13, comma 3, sui criteri di formazione e di revisione degli albi di cui all'articolo 22, sui criteri di scelta degli enti per la stipulazione delle convenzioni e sul loro andamento nonché sull'organizzazione del servizio a livello regionale.

Art. 26.

(Vitto, alloggio e attrezzature)

1. Gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23 sono tenuti a fornire vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia necessario per la qualità del servizio civile o per le esigenze delle persone a questo assegnate. In tal caso all'ente o alla organizzazione è attribuita una somma giornaliera di denaro per ciascuna persona che usufruisce dei servizi, determinata periodicamente con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Qualora l'ente o l'organizzazione non forniscano vitto e alloggio a tutte o ad alcune assegnate la somma relativa verrà corrisposta interamente alle persone.

3. Una somma di denaro, stabilita con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale, viene attribuita agli enti e alle organizzazioni convenzionate quale contributo per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature necessarie alle attività di servizio civile, nonché per le attività di formazione di cui all'articolo 13. La convenzione, a questi stessi fini, può prevedere un contributo ulteriore a carico delle Regioni e delle province autonome.

Art. 27.

(Controlli e sanzioni per gli enti)

1. Le Regioni e le province autonome territorialmente competenti verificano la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte delle persone assegnate nonché il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23.

2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della Regione o della provincia autonoma.

3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, la Regione o la provincia autonoma che ha disposto il provvedimento lo comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale, che provvede alla riassegnazione delle persone che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella dichiarazione di cui all'articolo 9.

4. Contro la risoluzione e la sospensione della convenzione l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 28.

(Regolamenti)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento generale di disciplina dei soggetti obbligati al servizio civile, il regolamento di gestione amministrativa dello stesso, nonché

il regolamento di organizzazione della Consulta nazionale di cui all'articolo 24.

2. Tali regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle compe-

tenti Commissioni parlamentari, entro e non oltre i tre mesi successivi alla trasmissione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale della relativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE N. 1165

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NAVA ED ALTRI

Art. 1.*(Istituzione)*

1. Al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, quale espressione del principio supremo di solidarietà, ed in attuazione del sacro dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52, primo comma, della Costituzione, nonché del dovere di cui all'articolo 4, secondo comma, della stessa, è istituito il servizio civile nazionale.

Art. 2.*(Finalità)*

1. Il servizio civile nazionale è ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione.

2. In particolare esso mira a perseguire i seguenti obiettivi:

a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali (articolo 2 della Costituzione);

b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione alla vita sociale (articolo 2 della Costituzione);

c) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini (articolo 3 della Costituzione);

d) lo sviluppo della cultura; la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9 della Costituzione);

e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o dallo stesso recepiti;

f) l'educazione alla pace e la soluzione di controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra (articolo 11 della Costituzione);

g) la tutela della salute (articolo 32 della Costituzione);

h) l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà (articolo 38 della Costituzione).

Art. 3.*(Ambiti operativi del servizio civile nazionale)*

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 il servizio civile nazionale dirige la propria azione prioritariamente nei confronti dei seguenti ambiti operativi:

a) la protezione civile, come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la tutela dell'ambiente;

b) l'assistenza e la promozione umana, soprattutto con riguardo all'integrazione sociale delle persone in difficoltà;

c) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;

d) l'educazione alla pace, anche mediante attività di ricerca e di sperimentazione della difesa popolare non violenta.

Art. 4.*(Ufficio per il servizio civile nazionale)*

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità

del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

2. L'ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) tenere ed aggiornare la lista del servizio civile nazionale sulla base dei nominativi mensilmente trasmessi dal Ministero della difesa;

b) assegnare, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i giovani idonei al servizio civile al Dipartimento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti e organizzazioni convenzionati, tenendo conto delle preferenze espresse;

c) collocare in congedo illimitato i giovani che hanno prestato servizio civile, ai sensi dell'articolo 14;

d) predisporre i programmi per i corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2;

e) predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo di coloro che hanno svolto il servizio civile obbligatorio in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) tenere l'elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi dell'articolo 21;

h) predisporre le convenzioni-tipo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 5.

(Soggetti obbligati)

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile ai sensi della presente legge:

a) i giovani arruolati che, per eccedenza del contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, sarebbero di-

spensati dal servizio militare per motivi diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

b) i giovani riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poichè inabili al servizio militare, qualora nei loro confronti il consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

Art. 6.

(Requisiti di idoneità)

1. Nel provvedimento che dispone la riforma per inabilità al servizio militare, il consiglio di leva dichiara altresì se l'iscritto è idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo i criteri stabiliti dal comma 2.

2. La non idoneità al servizio civile è pronunciata nei casi in cui il consiglio di leva accerta che l'iscritto:

a) è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

b) è da considerarsi sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

c) è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. L'ufficio per il servizio civile nazionale provvede a collocare in congedo illimitato anticipato i giovani obbligati i quali, durante la prestazione del servizio civile, vengano a

trovarsi in una delle condizioni di non idoneità elencate al comma 2.

Art. 7.

(Servizio civile volontario per ragazze)

1. Per le finalità di cui l'articolo 1, ed al fine di favorire la piena realizzazione della parità dei sessi mediante l'apporto originale che le donne possono garantire allo sviluppo sociale ed alla difesa della Patria, è istituito il servizio civile volontario per le ragazze.

2. Sono ammesse a prestare tale servizio le donne cittadine italiane le quali ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

3. La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata all'ufficio per il servizio civile nazionale. Essa non può essere sottoposta a condizioni e va corredata da un certificato medico rilasciato da un'azienda sanitaria locale, dal quale risulti sia che l'aspirante è idonea a prestare servizio civile secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

4. Nella domanda l'aspirante può dichiarare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9.

5. L'ufficio per il servizio civile nazionale, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta accoglimento della domanda.

6. È facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre la reiezione delle domande di ammissione qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno

qualitativo e quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio.

7. La reiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 6 non preclude la facoltà delle interessate di presentare nuove domande di ammissione fermo restando il limite massimo di età indicato al comma 2.

8. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi delle giovani ammesse vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. L'assegnazione agli enti e alle organizzazioni convenzionati deve intervenire entro il termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda. La mancanza o il ritardo dell'assegnazione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale nel termine di sei mesi comportano l'assegnazione, a scelta dell'interessata, ad uno degli enti o delle organizzazioni eventualmente indicati secondo le previsioni di cui all'articolo 9, sempre che l'ente o l'organizzazione interessati abbiano preventivamente espresso parere favorevole all'assegnazione.

9. Per giustificati motivi le giovani che prestano servizio civile a titolo volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, la concessione di aspettativa, con conseguente sospensione del servizio. Competente a decidere sulla domanda è il legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione presso cui il servizio viene prestato.

Art. 8.

(Inserimento nella lista)

1. Dalla data della dispensa dal servizio di leva o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell'articolo 5, i nominativi dei giovani obbligati vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente

annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obbligati al servizio civile prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 9.

(Preferenze per il settore di impiego)

1. Entro trenta giorni dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5, l'interessato può presentare all'ufficio per il servizio civile nazionale una dichiarazione nella quale indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

2. Compatibilmente con le possibilità di impiego e in ogni caso fatte salve le esigenze del servizio, l'assegnazione al servizio civile deve avvenire entro l'area vocazionale e il settore d'impiego eventualmente indicati dall'interessato nell'ambito della regione di residenza o in quella comunque prescelta e tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 23.

Art. 10.

(Assegnazione)

1. Il Ministero della difesa trasmette mensilmente all'ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5.

2. Fatte salve le disposizioni sul beneficio del ritardo di cui all'articolo 11, i giovani

obbligati al servizio civile sono assegnati agli enti e alle organizzazioni convenzionati entro il termine di un anno dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie esistenti.

3. In mancanza o in ritardo di assegnazione, gli obbligati sono collocati in congedo illimitato.

Art. 11.

(Beneficio del ritardo)

1. Nei confronti dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 5, è ammesso il beneficio del ritardo o del rinvio del servizio civile per i motivi previsti dalla legislazione vigente per il ritardo o il rinvio del servizio militare.

2. Le domande di ammissione al ritardo devono essere presentate, nei modi e nei tempi previsti dalla legge per il ritardo del servizio di leva, all'ufficio per il servizio civile nazionale, che decide sulla concessione del beneficio.

3. Coloro che usufruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.

Art. 12.

(Durata del servizio)

1. Il servizio civile nazionale ha durata di dodici mesi e comprende un periodo di formazione da svolgersi secondo le modalità stabilite nell'articolo 13.

2. Per i giovani riformati successivamente alla chiamata alle armi il tempo del servizio militare effettivamente prestato è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

Art. 13.

*(Formazione dei soggetti
assegnati al servizio civile)*

1. Il periodo di formazione dei giovani assegnati al servizio civile di durata complessiva non inferiore ad un mese consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti in un periodo di formazione civica ed in un periodo di addestramento generale differenziato secondo i tipi di impiego.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, d'intesa con la consulta di cui all'articolo 25, e sulla base dei programmi predisposti dall'ufficio centrale per il servizio civile nazionale. La diretta responsabilità di tali corsi può essere affidata dalla regione esclusivamente a quanti abbiano conseguito diploma rilasciato al termine della frequenza di un'apposita scuola di formazione organizzata dall'ufficio per il servizio civile nazionale.

4. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità di finanziamento da parte dello Stato delle attività di addestramento speciale, svolte dagli enti od organizzazioni, di cui al comma 1.

Art. 14.

(Collocamento in congedo illimitato)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 8, relativa all'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei soggetti obbligati, provvede a porre gli inte-

ressati in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

Art. 15.

(Sopravvivenza di gravi motivi familiari)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale anticipa l'invio in congedo illimitato degli obbligati che prestano servizio civile i quali, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e dall'articolo 100, lettere a), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come successivamente modificati e integrati.

Art. 16.

(Prestazione del servizio all'estero)

1. Il servizio civile, su richiesta dell'interessato, può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.

2. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

3. È facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre l'impiego di quanti prestano servizio civile, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine gli interessati, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

4. Nel presentare la domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal terri-

torio nazionale di cui al comma 3, l'interessato deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonchè l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.

5. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'interessato, con relativa motivazione, entro trenta giorni. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

6. Coloro che prestano servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui al comma 3 possono chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 18.

Art. 17.

(Attività incompatibili)

1. Chi presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Nei confronti dei giovani che prestano servizio civile e che si trovino già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 18.

(Paga ed altri diritti)

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio

militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti delle giovani che hanno prestato servizio civile a titolo volontario, qualora il periodo di servizio effettivamente prestato sia stato inferiore a dodici mesi.

5. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 19.

(Sanzioni penali)

1. Il cittadino obbligato ai sensi dell'articolo 5 che rifiuta di prestare il servizio civile è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. L'imputato o il condannato per il reato previsto dal comma 1 può fare domanda all'ufficio per il servizio civile nazionale per

essere nuovamente assegnato al servizio civile. L'ufficio è tenuto a procedere alla riassegnazione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. La nuova assegnazione ovvero l'inutile decorso dei novanta giorni estinguono il reato e, se vi è stata condanna, fanno cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

4. L'espiazione della pena per il reato di cui al comma 1 esonera dall'obbligo di prestare servizio civile.

Art. 20.

(Altre sanzioni)

1. Nei confronti dei cittadini che prestano servizio civile obbligatorio e che si rendano responsabili di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Nei confronti delle giovani che prestano servizio civile a titolo volontario e che si rendano responsabili dei comportamenti di cui al comma 1, possono essere inflitte le sanzioni della diffida per iscritto, della multa in detrazione della paga e della sospensione di permessi e licenze. In caso di gravi e reiterate infrazioni l'ente o l'organizzazione presso cui il servizio civile è prestato ha facoltà di disporre la definitiva interruzione del

servizio, dandone comunicazione all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla regione interessata.

3. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 28 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla regione interessata.

5. L'ufficio per il servizio civile nazionale adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate. Di ogni sanzione irrogata dall'ufficio per il servizio civile nazionale viene data comunicazione alla regione interessata.

6. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), è ammesso ricorso al pretore del luogo nel quale viene prestato il servizio civile.

7. Quando il comportamento dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5 sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 19.

Art. 21.

(Richiamo)

1. I cittadini che hanno prestato servizio civile obbligatorio ai sensi della presente legge sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari

previste dalla presente legge per gli obbligati al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale gli obbligati che prestano il servizio civile e coloro i quali, avendolo già prestato, vengono richiamati in servizio, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile e alla Croce Rossa Italiana.

Art. 22.

(Albi degli enti convenzionabili)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione e la tenuta degli albi degli enti e delle organizzazioni che possiedono i requisiti di convenzionabilità ai sensi di cui all'articolo 23.

2. Possono essere iscritti negli albi di cui al comma 1 anche consorzi tra enti costituiti al fine di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile, purchè ogni membro del consorzio possieda i requisiti di cui al comma 3.

3. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati, per essere iscritti nell'albo degli enti ammessi alla convenzione con l'ufficio centrale, con le regioni o con le province autonome, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3, in relazione al loro carattere nazionale o locale, inoltrano rispettivamente all'ufficio centrale o alla regione o provincia autonoma nel cui territorio operano domanda di iscrizione all'albo, fornendo dimostrazione dei requisiti necessari.

5. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome determinano, sentita la consulta di cui all'articolo 25, i criteri per la revisione periodica degli albi al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

6. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Art. 23.

(Convenzioni)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile con gli enti e le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi negli albi di cui all'articolo 1.

2. È compito dell'ufficio per il servizio civile nazionale, d'intesa con la consulta nazionale per il servizio civile e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisporre ed aggiornare annualmente schemi di convenzioni-tipo, nonchè determinare i requisiti minimi essenziali ad ogni convenzione.

3. La convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un progetto di impiego in rapporto alle finalità istituzionali

dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

4. Nella convenzione devono essere indicati i settori di intervento di competenza degli enti e delle organizzazioni, le sedi, i centri operativi per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

5. Stipulata la convenzione, la regione o la provincia autonoma interessata comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale i dati relativi alle indicazioni di cui ai commi da 1 a 4, nonchè quelli di cui all'articolo 26 in modo che l'ufficio possa procedere alle assegnazioni e provvedere in relazione a quanto di propria competenza.

6. La convenzione potrà prevedere riserve di posti a favore di soggetti dell'uno o dell'altro sesso in ragione di obiettive e motivate esigenze di servizio. Analoga previsione può essere prevista a favore dei giovani che si dichiarino obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni.

7. I giovani che prestano servizio civile possono essere utilizzati per l'attuazione di servizi socialmente utili con le modalità previste dalla legislazione in materia, per ogni altro servizio previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 22, purchè non in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente presso cui è prestato il servizio.

8. Gli enti e le organizzazioni comunicano immediatamente all'ufficio per il servizio civile nazionale l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei soggetti assegnati.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la pubblicazione annuale degli enti e delle organizzazioni che hanno stipulato convenzioni ai sensi della presente legge.

Art. 24.

(Consulta nazionale per il servizio civile)

1. Presso l'ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento degli affari sociali è istituita la consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo ufficio.

2. La consulta è formata da due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da uno dell'Unione province d'Italia (UPI) da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale; da due delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile operanti su base territoriale nazionale, nonchè da un delegato di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale nazionale.

3. La consulta esprime pareri all'ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento degli affari sociali sulle materie di cui all'articolo 3, nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

Art. 25.

(Consulta regionale per il servizio civile)

1. Presso ogni regione e provincia autonoma è istituita la consulta regionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per la regione e la provincia autonoma.

2. La consulta è formata da due rappresentanti della regione o della provincia autonoma, da un rappresentante del Comitato regionale della protezione civile; da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello regionale; da due delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile operanti su base territoriale regionale; nonchè da un delegato di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale regionale.

3. La consulta esprime pareri alla regione e alla provincia sui corsi di cui all'articolo 13, comma 3, sui criteri di formazione e di revisione degli albi di cui all'articolo 22; sui criteri di scelta degli enti per la stipulazione delle convenzioni e sul loro andamento, nonchè sull'organizzazione del servizio a livello regionale.

Art. 26.

(Vitto, alloggio e attrezzature)

1. Gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23 sono tenuti a fornire vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia necessario per la qualità del servizio civile o per le esigenze dei soggetti a questo assegnati. In tal caso all'ente o alla organizzazione è attribuita una somma giornaliera di denaro per ciascun soggetto che usufruisce dei servizi, determinata periodicamente con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale.

2. Qualora l'ente o l'organizzazione non forniscano vitto e alloggio a tutti o ad alcuni dei soggetti assegnati la somma relativa verrà corrisposta interamente al soggetto.

3. Una somma di denaro, stabilita con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale, viene attribuita agli enti e alle organizzazioni convenzionate quale contributo per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature necessarie alle attività di servizio

civile, nonchè per le attività di formazione di cui all'articolo 13. La convenzione, a questi stessi fini, può prevedere un contributo ulteriore a carico delle regioni e delle province autonome.

Art. 27.

(Controlli e sanzioni per gli enti)

1. Le regioni e le province autonome territorialmente competenti verificano la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte dei soggetti assegnati, nonchè il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23.

2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della regione o della provincia autonoma.

3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, la regione o la provincia autonoma che ha disposto il provvedimento lo comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale, che provvede alla riassegnazione dei soggetti che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella dichiarazione di cui all'articolo 9.

4. Contro la risoluzione e la sospensione della convenzione l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 28.

(Regolamenti)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale predispose entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge il regolamento generale di disciplina dei soggetti obbligati al servizio civile, il regolamento di gestione amministrativa dello stesso, nonché il regolamento di organizzazione della consulta di cui all'articolo 24. Tali regolamenti

sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro e non oltre i tre mesi successivi alla trasmissione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale della relativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE N. 1382

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AGOSTINI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituito il Servizio civile nazionale sostitutivo di quello militare. Vi sono ammessi i cittadini che:

a) sono riconosciuti obiettori di coscienza;

b) alla visita di leva sono stati riconosciuti idonei al servizio militare e risultano in soprannumero al momento della chiamata alle armi;

c) hanno chiesto ed ottenuto per motivi di studio o per altre cause ostative previste dalla legge il rinvio del servizio militare, e risultano in soprannumero al momento della chiamata alle armi.

Art. 2.

1. L'organizzazione del Servizio civile nazionale è affidata al Ministero dell'interno che, ai sensi della presente legge, istituisce nel proprio ambito un apposito dipartimento.

2. La dotazione organica di tale dipartimento deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale che non deve provenire dalle Forze Armate.

Art. 3.

1. Coloro che sono stati ammessi al Servizio civile nazionale seguono un corso propedeutico di due mesi durante il quale apprendono le nozioni e le tecniche relative alle operazioni di soccorso, agli interventi in caso di calamità, all'assistenza di feriti, in-

fortunati e malati. In un corso successivo di due mesi essi affineranno, tenendo conto fin quanto possibile delle loro eventuali esperienze pratiche o professionali, le tecniche d'intervento in settori specifici d'impiego.

2. Al termine del periodo di quattro mesi di istruzione gli ammessi al Servizio civile nazionale presteranno servizio in qualità di ausiliari, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con compiti sussidiari presso il Corpo forestale dello Stato, presso l'Ispettorato nazionale dei Volontari del soccorso della Croce rossa italiana, il Dipartimento della protezione civile ed altre istituzioni pubbliche individuate dal Ministero dell'interno, per un periodo che, sommato a quello d'istruzione, risulti pari alla durata della ferma militare.

Art. 4.

1. I corsi propedeutici di formazione previsti dall'articolo 3 si svolgeranno presso le strutture del Dipartimento della protezione civile di Fiano Romano in prossimità delle quali si trovano quelle dei Vigili del fuoco e della Croce rossa italiana (CRI), che potranno fornire materiali, mezzi e personale specializzato, nonchè presso altre strutture similari.

2. I corsi di approfondimento delle tecniche del soccorso e dell'assistenza si svolgeranno, compatibilmente con le esigenze didattiche ivi in corso, presso le Scuole centrali antincendi delle Capannelle, presso la Scuola sottufficiali e guardie forestali di Citaducale, presso le sedi dell'Ispettorato nazionale dei volontari del soccorso della CRI, presso il Corpo nazionale del soccorso alpino e nei centri individuati dal Ministero dell'interno per la pubblica assistenza.

3. I compiti operativi riguarderanno la prevenzione ed estinzione degli incendi, il soccorso in caso di calamità, il trasporto di feriti e malati, la bonifica di boschi e alvei di corsi

d'acqua, l'assistenza di anziani, la sorveglianza di musei ed opere d'arte, la sorveglianza delle spiagge, l'assistenza ai bagnanti e tutte le incombenze della protezione civile, meglio individuate da un programma di interventi elaborato dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Una commissione, nominata di concerto dai Ministeri della difesa e dell'interno, sarà incaricata di vigilare affinché non siano commessi abusi nell'applicazione della presente legge.

Art. 6.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 7.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Mini-

stero dell'interno il Fondo per il servizio civile nazionale.

2. La dotazione del Fondo sarà di un importo pari al costo del mantenimento di un militare di leva per il periodo di ferma, compresa la paga ed escluse le spese di addestramento, moltiplicato per il numero di quanti mediamente vengono riconosciuti quali obiettori di coscienza.

Art. 8.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno provvede ad attivare il Dipartimento per il servizio civile nazionale e nei sei mesi successivi a predisporre, con gli altri dicasteri interessati, le strutture necessarie per il periodo di addestramento propedeutico e di quello specialistico successivo.

Art. 9.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale del Ministero dell'interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coordinerà con la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi dello stesso dicastero, con il Corpo forestale dello Stato, con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento della protezione civile, le modalità dell'impiego dei cittadini indicati nell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2118

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. L'esercizio della leva obbligatoria, ispirato al dovere costituzionale di difesa della Patria, si articola nel servizio militare e nel servizio civile nazionale.

2. Il servizio civile nazionale, che mira a soddisfare le esigenze di difesa e sicurezza della Nazione con mezzi ed attività non militari, è finalizzato a:

a) garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, anche in relazione alla necessità di assicurare il progresso materiale e spirituale della società e la tutela della salute;

b) salvaguardare e tutelare il patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

c) promuovere la cooperazione e solidarietà internazionale, con particolare riguardo alla educazione ed alla pace fra i popoli.

Art. 2.

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare:

a) i cittadini idonei al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio militare piuttosto del servizio civile;

b) i cittadini idonei al servizio militare di leva che, pur avendo dichiarato la loro preferenza a prestare il servizio civile, risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate.

2. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile:

a) i cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto del servizio militare, e che non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate;

b) i cittadini abili al servizio militare di leva che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettino l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, ai quali è riconosciuta la qualità di obiettori di coscienza.

3. Possono altresì prestare volontariamente servizio civile gli eccedenti il contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate e i cittadini riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poichè inabili al servizio militare, qualora non abbiano superato il ventiseiesimo anno d'età e nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

4. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità possono partecipare, a titolo volontario, al servizio civile nazionale, nell'ambito dei contingenti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio le cittadine italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

5. Nel medesimo quadro della piena realizzazione delle pari opportunità il personale femminile è altresì ammesso a partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza. Il Governo è dele-

gato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale femminile, estendendo ad esso, per quanto possibile, le norme già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile, anche al fine di assicurare la parità di trattamento.

6. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa dovrà essere fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonchè di optare, nell'ambito di detto servizio civile nazionale, per l'obiezione di coscienza. Nella medesima sede dovrà altresì essere chiaramente illustrato quanto fissato dalla presente legge per ciascuna condizione.

Art. 3.

1. All'atto della visita di leva presso le strutture del Ministero della difesa, in caso di inidoneità al servizio militare, il Consiglio di leva dichiara altresì se l'iscritto è idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La non idoneità al servizio civile è pronunciata nei casi in cui il Consiglio di leva accerta che l'iscritto:

a) è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

b) è da considerarsi sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

c) è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. Ai cittadini idonei a prestare il servizio civile si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, relative alla concessione dei ritardi, dei rinvii e delle dispense dal servizio.

Art. 4.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per il servizio civile.

2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) assicurare l'assoluta efficacia delle attività e la coerenza del servizio civile con la legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 1;

b) compilare, aggiornandola, la lista degli idonei al servizio civile nazionale, sulla base dei dati mensilmente trasmessi dal Ministero della difesa;

c) assegnare i giovani alle strutture pubbliche, agli enti locali ed alle associazioni ed organismi convenzionati che gestiscono le attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 in base ad un piano di impiego stabilito annualmente sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 ed alle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) comunicare immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte del giovane interessato; i competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione;

e) predisporre, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi per i corsi di formazione di carattere generale e di carattere specifico e approvare i programmi proposti dagli enti e associazioni;

f) predisporre, in collaborazione con le strutture competenti, i piani per il richiamo

– in caso di pubbliche calamità, di particolari interventi di carattere umanitario o di avvenimenti di eccezionale interesse per la comunità nazionale – di coloro che, compresi in un apposito elenco, hanno partecipato al servizio civile e non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età; nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile;

g) predisporre e definire le convenzioni e gli accordi con gli enti pubblici, con le istituzioni e, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali e le associazioni;

h) predisporre corsi di formazione ed iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti che stipulino convenzioni per l'utilizzazione di personale in servizio civile, con l'obiettivo di creare un nucleo stabile di responsabili specializzati;

i) definire i criteri e gli obiettivi per la valutazione dei risultati, le verifiche ed i controlli delle attività;

l) predisporre i testi dei regolamenti di cui all'articolo 14;

m) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, tramite il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della difesa, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibili scelte alternative;

n) studiare i tempi e modalità per l'inserimento nel servizio civile nazionale di cittadini stranieri di ambo i sessi, comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti, i quali ne abbiano fatto richiesta.

3. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata per il primo triennio di applicazione della presente legge nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente in vigore nella pubblica amministrazione.

4. L'agenzia è diretta da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

5. Il Consiglio dei ministri nomina altresì un Comitato di alta vigilanza sull'attività dell'Agenzia composto da nove membri, che rimangono in carica per cinque anni non rinnovabili, particolarmente esperti nei settori della solidarietà sociale, dell'ambiente, dei beni culturali, ambientali ed artistici, di cui uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro, per le pari opportunità e per la funzione pubblica.

6. Il Comitato di alta vigilanza verifica tutti gli aspetti di carattere giuridico, amministrativo, finanziario ed operativo relativamente alle attività dell'Agenzia. Il presidente viene eletto nell'ambito dei suoi componenti.

7. La Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Agenzia, può avvalersi in via transitoria, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di personale militare in posizione di ausiliaria e di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari nei contingenti stabiliti d'intesa con i prefetti dei capoluoghi della regione, anche costituiti da personale civile del Ministero della difesa.

8. A titolo transitorio, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia è posta alle dipendenze del Ministro della difesa per potersi avvalere dell'esperienza del Ministero nella gestione annuale del contingente. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'avvenuta istituzione dell'Agenzia, definisce le modalità attuative e le procedure per assicurare il coordinamento

delle attività tra la Direzione generale della leva, reclutamento e mobilitazione del Ministero e la stessa Agenzia. Sino dalla sua costituzione l'Agenzia è diretta dal dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Durante i medesimi due anni le domande per prestare servizio civile sono accolte entro i limiti della capacità gestionale conseguita dall'Agenzia. L'accoglimento o la reiezione delle domande avviene sulla base di criteri definiti nel regolamento generale di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 5.

1. I cittadini che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di arruolamento, indicando se optano per il servizio civile piuttosto che per il servizio militare.

2. Per il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si applicano le norme contenute nelle leggi 31 maggio 1975, n. 191, e 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di dispensa dal servizio di leva, concernenti i criteri per la definizione degli esuberanti al contingente di leva sulla base delle categorie di rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale, nonché dei codici relativi ai precedenti di mestiere ed ai titoli di studio.

3. I nominativi dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), qualora non prescelti per il completamento del contingente per le Forze armate, vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. La chiamata al servizio civile è ripartita nell'anno in più contingenti ed è coordinata con i contingenti del servizio militare.

4. I cittadini che devono espletare obbligatoriamente il servizio civile, i volontari di cui al comma 3 dell'articolo 2 e le giovani vo-

lontarie presentano, all'atto delle rispettive notificazioni di inserimento nel servizio civile, una dichiarazione nella quale indicano le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, designando fino a dieci enti. A tale fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio e professionali utili.

5. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al competente organo di leva nel termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

6. I giovani ammessi al servizio civile sono assegnati dal momento in cui sono resi disponibili alla chiamata.

7. Fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione del giovane al servizio civile deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nonché avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzazioni che abbiano stipulato apposite convenzioni, previo assenso delle regioni interessate.

8. L'Agenzia definisce con il Ministero della difesa le opportune procedure per assicurare la contestualità della chiamata dei giovani al servizio militare ed a quello civile.

Art. 6.

1. Per le cittadine italiane la domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata all'Agenzia corredata da un certi-

ficato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

2. L'Agenzia, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta accoglimento della domanda.

3. È facoltà dell'Agenzia disporre la reiezione delle domande di ammissione qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio, sulla base di modalità da stabilire nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

4. La reiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 3 non preclude la facoltà delle interessate di presentare nuove domande di ammissione, fermo restando il limite massimo di età indicato all'articolo 2.

5. Per giustificati motivi le giovani che prestano servizio civile volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, la concessione dell'aspettativa, con conseguente sospensione del servizio.

Art. 7.

1. Il servizio civile nazionale ha durata pari a quella del servizio di leva ed è preceduto da un periodo di formazione di durata non superiore a tre mesi le cui caratteristiche e modalità di svolgimento, in relazione alla particolare preparazione richiesta per l'espletamento del servizio in determinati settori, sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 8.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. A coloro che svolgono il servizio civile nel comune di residenza spetta una paga ridotta del 50 per cento.

2. Ai militari di truppa in servizio di leva a decorrere dal sesto mese di servizio viene corrisposto, in relazione ai rischi ed agli impegni connessi con l'attività addestrativa ed operativa, un assegno mensile nella misura da determinarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, in rapporto alla indennità mensile di impiego operativo percepita dal volontario in servizio permanente nel grado di primo caporal maggiore; tale rapporto, per il primo triennio di applicazione della presente legge, non può superare il 30 per cento.

3. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare di leva.

4. Il periodo di servizio civile o militare di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli, nonché della elevazione dei limiti di età, per i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile o militare di leva in pendenza di rapporto di la-

voro. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio civile da fare valere per la determinazione dei predetti punteggi sono definite sulla base di intese tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. Nei relativi bandi devono essere indicati i punteggi da attribuire alle predette qualifiche.

6. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3.

7. Ai militari di leva ed in ferma breve sono concessi periodi di licenza nella misura massima corrispondente al numero di giorni indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per il personale nei primi tre anni di servizio. Le modalità per la fruizione di detta licenza, che devono tenere conto delle esigenze di sicurezza, operative e addestrative delle unità e dei reparti di impiego, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 9.

1. Il servizio civile, su richiesta dei giovani, con priorità per quelli residenti in altro Paese dell'Unione europea, può essere ivi svolto, secondo i rispettivi ordinamenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Agenzia determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

2. Il servizio civile può essere svolto anche sulla base delle modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987,

n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tale caso la sua durata è quella prevista dalla stessa legge n. 49.

3. Il giovane che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

4. Il servizio civile può anche essere svolto, sempre secondo le norme vigenti e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, presso enti ed istituzioni operanti in altri Paesi per la promozione e diffusione della lingua italiana e della cultura e per lo sviluppo dell'economia, sulla base di particolari convenzioni stipulate d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

5. È facoltà dell'Agenzia disporre, previa accettazione o richiesta da parte degli interessati, l'impiego dei giovani in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine i giovani, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, sono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

6. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale, il giovane può indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati al giovane, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda.

7. Il giovane che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 3 e 5 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un pe-

riodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 8.

Art. 10.

1. Presso l'Agenzia è istituito e tenuto l'albo nazionale degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati.

2. Presso le competenti presidenze regionali e le presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati e che viene semestralmente trasmesso, aggiornandolo, all'Agenzia.

3. Presso l'Agenzia è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto.

4. La Consulta è formata da due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante dell'UPI, da nove rappresentanti, designati rispettivamente dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della sanità, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e dal Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, nonchè da sei rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da un rappresentante dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e da una rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

5. La Consulta esprime pareri all'Agenzia sulle materie di competenza della presente legge, nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile nazionale per essere ammessi alla convenzione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali a quelle della presente legge;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) svolgimento di una attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Possono accedere alla stipula di convenzioni anche consorzi fra enti ed organizzazioni istituiti ai fini di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile purchè in possesso dei relativi requisiti.

3. Gli enti ed organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi della legge quadro sul volontariato, della legge sulla cooperazione internazionale, della legge sulla disciplina di attività di protezione civile, nonchè le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono automaticamente ammessi alla proposta di convenzione.

4. Nella domanda di ammissione alla convenzione gli enti pubblici, gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 devono indicare i settori e le modalità di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego dei cittadini idonei, il numero totale dei medesimi che intendono impiegare e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

5. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 4 devono assicurare la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio civile vitto e alloggio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario dall'Agenzia, in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio sono rimbor-

sate le spese sostenute, con le modalità da stabilire sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

6. In nessun caso il giovane può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

7. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

8. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento specifico al servizio civile previsto dalla presente legge.

9. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

10. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere ai giovani in servizio civile alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente i piani regionali per l'impiego dei giovani in servizio civile, indicando le priorità ed i settori di intervento e dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 12.

1. I cittadini ammessi al servizio civile obbligatorio che rifiutano di prestarlo sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare per il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e pri-

vati, svolgere attività professionali, seguire corsi di studio o . tirocini propedeutici ad attività professionali che, a giudizio dell'Agenzia, impediscano il regolare espletamento del servizio.

Art. 13.

1. L'Agenzia verifica ed ispeziona, anche con la collaborazione di personale delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio, i requisiti ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni e dei progetti di impiego, sulla base di un programma di verifiche definito, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche in particolare per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento giovani in servizio.

2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della Agenzia.

3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, l'Agenzia provvede alla riassegnazione dei soggetti che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto.

Art. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge e quelle di organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa dell'Agenzia, del Comitato di alta vigilanza e della Consulta nazionale per il servizio civile.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nazionale.

3. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca una conferenza nazionale sulle attività ed i risultati conseguiti dal servizio civile nazionale, alla quale partecipano tutti i soggetti pubblici e privati competenti nel settore. Le conclusioni di tali conferenze sono immediatamente trasmesse al Parlamento, anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione dettate dall'esperienza applicativa.

Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998 e lire 195.024 milioni a decorrere dal 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998 e lire 110.000 milioni per il 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, quanto a lire 85.024 milioni per il 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle compensative connesse al trasferimento di competenze dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 4244

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
RESCAGLIO E VERALDI

Art. 1.

1. Presso ciascuna Amministrazione provinciale i giovani di età dai 19 ai 32 anni, di ambo i sessi, che non hanno scelto il servizio militare volontario, possono fare domanda per prestare servizio come volontari in una struttura civile che si occupa di interventi sociali, culturali e assistenziali.

2. Per la domanda di servizio civile volontario occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. Ai giovani in possesso di diploma di laurea è garantita una collocazione che tenga conto degli studi effettuati.

4. Il servizio ha una durata minima di sei mesi, prorogabile su specifica richiesta del soggetto interessato al massimo a diciotto mesi, ed è svolto nella provincia del comune di residenza.

Art. 2.

1. Ai soggetti che svolgono il servizio civile volontario è corrisposto un rimborso spese commisurato alla qualità e alla durata dall'impegno assunto, nonchè il rimborso di eventuali spese sanitarie, a carico dell'Amministrazione provinciale competente.

Art. 3.

1. Al termine del periodo di servizio volontario, l'Amministrazione provinciale rilascia un attestato che certifica i mesi di lavoro svolti.

2. L'attestato può essere rilasciato solo previa documentazione di presenza continua nei luoghi deputati allo svolgimento del servizio civile.

3. L'attestato comporta un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici ed è comunque riconosciuto come elemento di qualifica professionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 4286

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SEMENZATO

—

Art. 1.

(Dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 250 miliardi a decorrere dal 1999.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, a decorrere dal 1999, per lire 120 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, iscritta, ai fini del bi-

lancio triennale 1999- 2001, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Obiezione di coscienza" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1999 e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, e per lire 130 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNO DI LEGGE N. 4388

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEMENZATO ED ALTRI

Art. 1.*(Finalità del servizio civile volontario)*

1. È istituito il servizio civile volontario con le seguenti finalità:

a) intervenire in favore delle fasce più povere e disagiate della popolazione e sviluppare solidarietà verso di esse;

b) fornire sostegno all'integrazione degli immigrati e dei nuovi cittadini;

c) promuovere attività di utilità sociale nel campo ambientale, dei beni culturali, della sicurezza cittadina;

d) costituire uno specifico settore denominato «servizio civile per la pace», al fine di garantire una presenza non armata e non-violenta nell'ambito di crisi internazionali e delle missioni umanitarie, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di azione internazionale della società civile;

e) sviluppare la formazione civica e professionale dei partecipanti.

Art. 2.*(Ammissione al servizio civile volontario e durata del servizio)*

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile volontario le donne e gli uomini in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ne facciano domanda, previa verifica di idoneità da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata del servizio civile volontario è di dodici mesi, non necessariamente consecutivi, almeno tre dei quali devono essere dedicati alla formazione. La giovane o il giovane che svolga il servizio civile volontario

all'estero può chiedere di prolungare il servizio per ulteriori dodici mesi, anche suddivisi in più periodi.

Art. 3.*(Agenzia per il servizio civile)*

1. L'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;

b) predisporre e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.

3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonchè con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.

Art. 4.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario:

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Art. 5.

(Organizzazione del servizio civile volontario)

1. Il servizio civile volontario funziona secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale e dai comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3.

2. Oggetto della convenzione sono progetti finalizzati e verificabili, da realizzare attraverso il servizio civile volontario, su base territoriale, presentati da Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I progetti sono selezionati dal comitato regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competente in base alla sede del soggetto proponente, secondo la loro qualità, innovazione, sostenibilità, replicabilità. Almeno il 60 per cento dei progetti approvati deve essere costituito da quelli presentati da enti e organizzazioni privati. I costi amministrativi devono essere contenuti entro il 10 per cento del costo del progetto.

4. Compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione della giovane o del giovane al servizio civile volontario deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da essi indicati e deve avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative delle Amministrazioni dello Stato, degli enti o organizzazioni, pubblici e privati, responsabili dei progetti.

Art. 6.

(Servizio civile volontario per la pace)

1. Il servizio civile volontario può essere svolto, a richiesta della giovane o del giovane, fuori dal territorio nazionale:

a) presso sedi dove siano realizzati progetti per il servizio civile volontario di Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati;

b) attraverso convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale con il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 7.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Alla giovane e al giovane che presta servizio civile volontario è dovuta un'indennità di 500.000 lire mensili nette.

2. Al termine del servizio civile volontario alla giovane e al giovane è attribuito un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia per il servizio civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), di cui essi possono usufruire alternativamente o cumulativamente attraverso:

a) borse di studio o abilitazioni universitarie o corsi di formazione;

b) prestiti d'onore, o altre forme agevolate di accesso al credito.

3. L'assistenza sanitaria della giovane o del giovane, per la durata del periodo in cui svolge il servizio civile volontario, è a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'assistenza sanitaria all'estero è assicurata, laddove ci sia un contingente militare italiano, dal servizio di Sanità militare. Negli altri casi una copertura assicurativa è garantita dall'Amministrazione dello Stato, ente o organizzazione pubblica o privata presso cui la giovane o il giovane svolge il servizio civile volontario.

Art. 8.

(Disciplina della fase transitoria)

1. Fino alla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio, concorrono alla consistenza dell'organico del servizio civile volontario gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Nel limite degli stanziamenti di cui all'articolo 10 della presente legge sono previste le seguenti quote riservate:

a) 5.000 donne nell'anno 2000, 10.000 nell'anno 2001, 20.000 a decorrere dal 2002;

b) 1.000 uomini nell'anno 2000, 5.000 nell'anno 2001, 10.000 a decorrere dal 2002;

c) 500 operatori di pace all'estero nell'anno 2000, 1.000 nell'anno 2001, 1.500 a decorrere dal 2002.

2. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio la consistenza massima dell'organico del servizio civile volontario è stabilita in 80.000 unità per ciascun anno. Con la medesima decorrenza, sono abolite le quote riservate di cui al comma 1.

3. Fino alla data di sospensione del servizio di leva i costi di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3 non possono eccedere il limite del 5 per cento dello stanziamento annuale disposto in attuazione della presente legge.

Art. 9.

(Normativa di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le modalità per la verifica dei requisiti delle giovani e dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile volontario;

b) il funzionamento dell'Agenzia per il servizio civile, sentito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda il funzionamento dei comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) criteri e modalità per la selezione degli enti e organizzazioni privati che propongano progetti per il servizio civile volontario;

d) le modalità della prestazione del servizio civile volontario all'estero.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, è determinato il funzionamento del sistema dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, anche con riferimento ai criteri e modalità per l'eventuale trasformazione del credito formativo stesso in titoli di preferenza o punteggi aggiuntivi da far valere nei concorsi pubblici.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 365 miliardi per l'anno 2000, 530 miliardi per l'anno 2001 e 800 miliardi per l'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 245 miliardi per l'anno 2000, 410 miliardi per l'anno

2001 e 680 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile volontario.

